



CITTÀ DI TORINO

INTERPELLANZA: "DESTINO DELL'INIZIATIVA 'NATALE COI FIOCCHI'
PRESENTATA DAL CONSIGLIERE LAVOLTA IN DATA 10 NOVEMBRE 2016.

I sottoscritti Consiglieri Comunali,

PREMESSO CHE

- con deliberazione della Giunta Comunale del 30 agosto 2016 (mecc. 2016 03840/016) il Comune di Torino avviava una procedura per l'affidamento del servizio di realizzazione di iniziative varie per il periodo natalizio 2016/2017, con un'indagine di mercato attraverso avviso pubblico, ai sensi dell'articolo 216, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 ("Natale coi fiocchi" stagione 2016/2017);
- veniva successivamente pubblicato il relativo avviso per acquisire manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura negoziata ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera B) del D.Lgs. n. 50/2016 (allegato n. 1 alla deliberazione mecc. 2016 03840/016);
- nell'avviso sopra citato al punto 5, ovvero "Modalità e termine di presentazione delle candidature", recitava: "Per essere invitati alla suddetta procedura di affidamento gli interessati dovranno far pervenire per iscritto la propria candidatura entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 16 settembre 2016 presso l'Ufficio Protocollo Generale di piazza Palazzo di Città 1 - 10121 Torino o tramite PEC all'indirizzo cultura.comunicazione.promozione.città@cert.comune.torino.it sottoscritta con firma digitale";
- dunque, il Comune di Torino, avendone concesso la possibilità, riceveva manifestazioni di interesse attraverso PEC (concorrenti PEC) e manifestazioni di interesse depositate in originale cartaceo presso il Protocollo Generale (concorrenti cartacei);

PRECISATO CHE

- in data 28 settembre 2016 il Comune di Torino inviava attraverso PEC (ai concorrenti PEC) ed attraverso mail non certificata (ai concorrenti cartacei) la lettera di invito alla partecipazione alla procedura accennata, con il capitolato ed i relativi allegati, prot. n. 3275 del 27 settembre 2016;
- tuttavia, in data 5 ottobre 2016 il Comune di Torino annullava la procedura descritta con la determinazione dirigenziale del 5 ottobre 2016 (mecc. 2016 043617/069) nella quale si

legge: "Le lettere di invito venivano spedite a mezzo PEC agli interessati. A causa di un malfunzionamento della piattaforma di posta certificata, non è stato garantito il rispetto del principio di segretezza tra i partecipanti. Conseguentemente, preso atto dell'accaduto si ritiene opportuno e necessario, procedere in autotutela all'annullamento della procedura in oggetto";

- dunque, per ammissione stessa del Comune di Torino, esistevano concorrenti (ovvero i concorrenti PEC) che erano a conoscenza di tutti gli altri concorrenti PEC e concorrenti cartacei che, non avendo ricevuto la lettera di invito via PEC, bensì con mail ordinaria, non conoscevano nessun altro partecipante, né PEC né cartaceo;
- pertanto, oltre alla violazione del principio di segretezza veniva violato il principio di parità di trattamento tra concorrenti;
- l'annullamento di cui sopra riguardava soltanto una parte della procedura in corso (e precisamente capitolato e allegati della prima lettera di invito prot. n. 3275 del 27 settembre 2016), e non la parte relativa alla manifestazione di interesse, ovvero l'allegato 1 alla deliberazione (mecc. 2016 03840/016);
- in data 7 ottobre 2016 il Comune di Torino inviava con gli stessi mezzi ed agli stessi soggetti un nuovo invito a partecipare con capitolato e documenti allegati, avendo l'Amministrazione tenuto in piedi la parte della procedura relativa alla manifestazione di interesse (allegato 1 alla deliberazione mecc. 2016 03840/016);
- detto nuovo invio conteneva capitolato e allegati sostanzialmente coincidenti con i medesimi documenti del primo invio annullato (le modifiche si limitavano ad alcuni ritocchi marginali e ad alcune modifiche necessarie per sanare altri vizi del primo invio);
- per sanare il vizio del principio di segretezza il Comune di Torino si limitava ad effettuare il secondo invio di Capitolato ed allegati non indicando visibilmente quegli stessi concorrenti PEC che 9 giorni prima avevano reso conoscibili e conosciuti;
- pertanto, la violazione del principio di segretezza non veniva sanata;
- inoltre, circa la violazione del principio di parità di trattamento tra concorrenti il Comune di Torino nulla faceva;
- a motivo di ciò, uno dei "concorrenti cartacei", ovvero la HC Valpellice S.s.d. a r.l., in data 20 ottobre 2016, attraverso mail ordinaria e in data 21 ottobre 2016, in formato cartaceo depositato presso il Protocollo Generale del Comune di Torino, presentava una comunicazione con la quale si enucleavano i fatti accaduti e si lamentava la violazione dei principi di segretezza e di parità di trattamento tra concorrenti, chiedendo all'Amministrazione Comunale come intendesse sanarli;
- in data 21 ottobre 2016 attraverso posta ordinaria il Comune di Torino rispondeva alla comunicazione del punto precedente in modo del tutto inconferente (ivi si parla del mancato utilizzo della PEC nelle trasmissioni delle comunicazioni di HC Valpellice S.s.d a r.l. dimenticando che lo stesso Comune aveva previsto tale possibilità) non entrando affatto nel merito delle violazioni lamentate;

- in data 24 ottobre 2016, alle ore 09:31 (prima della scadenza del termine per la presentazione dei progetti) la HC Valpellice S.s.d. a r.l. presentava attraverso PEC destinata al Comune di Torino e all'Anac una seconda comunicazione riprendendo i fatti già esposti e dichiarando di non partecipare alla procedura in corso (la seconda, giacché la prima era stata annullata dal Comune stesso) a fronte del persistere dei due vizi enucleati (violazione del principio di segretezza dei partecipanti e violazione del principio di parità di trattamento tra concorrenti), chiedendo agli enti in indirizzo di prendere provvedimento in merito;
- l'Amministrazione comunale non rispondeva a quest'ultima comunicazione;

RILEVATO CHE

- nel capitolato (sia nella prima versione poi annullata, sia nella seconda) il Comune di Torino prevedeva che i concorrenti avessero almeno un triennio di esperienze simili al servizio messo a gara, oltre ad altri requisiti tecnico-professionali, nonché a quelli previsti dal nuovo Codice degli Appalti;
- il soggetto aggiudicatario, ovvero il C.A.T. (Confederazione Artigiani di Torino) è di recente costituzione per espressa dichiarazione dei diretti interessati a mezzo stampa;
- pertanto, non avendo direttamente i requisiti per partecipare alla procedura descritta, il C.A.T. dovrebbe necessariamente aver fatto ricorso all'istituto dell'avvalimento;
- nell'avviso per acquisire le manifestazioni di interesse (allegato 1 del bando 2016 03840/016), che, si ripete, è stato tenuto in piedi dall'Amministrazione Comunale, si legge: "Sono ammessi a partecipare alla procedura i soggetti di cui all'articolo 45 del D.Lgs. n. 50/2016";
- questi soggetti sono i cosiddetti operatori economici (imprenditori, società, eccetera);
- successivamente, a procedura aperta e dopo aver recepito le manifestazioni di interesse, il Comune di Torino ha ampliato la platea dei soggetti ammessi operando la modifica sia nel primo capitolato (poi annullato) sia nel secondo;
- infatti, in entrambi i capitoli si legge: "Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti, singoli o raggruppati, di cui all'articolo 45 del D.Lgs. n. 50/2016 oltre alle associazioni culturali e alle associazioni sportive";
- il C.A.T. è un'associazione;

CONSIDERATO CHE

- si apprende da fonti giornalistiche che è stato depositato un esposto presso la Procura della Repubblica di Torino avente oggetto parte delle circostanze sopra elencate;
- dalle medesime fonti appare che il soggetto aggiudicatario, ovvero il C.A.T., pare abbia legami lavorativi con altri soggetti rispetto ai quali sembrerebbero esserci dei contenziosi

- con il Comune di Torino;
- sempre dalla stessa fonte giornalistica appare che la conferma di detto legame si possa facilmente rinvenire da dichiarazioni spontanee rese dal rappresentante legale di C.A.T.;

INTERPELLA

La Sindaca e l'Assessore competente per conoscere:

- 1) quali considerazioni abbia fatto il Comune di Torino per ritenere superate le violazioni dei due principi, quello di segretezza e quello di parità di trattamento tra concorrenti;
- 2) se il Comune di Torino ritenga o meno che la HC Valpellice S.s.d. a r.l. abbia subito una disparità di trattamento, non essendo a conoscenza di alcun altro concorrente alla procedura in corso (a differenza degli altri concorrenti PEC che invece conoscevano l'identità dei partecipanti PEC) e quanto questo abbia costituito motivo di rinuncia della s.s.d. alla partecipazione della procedura stessa;
- 3) se il Comune di Torino abbia valutato il rischio che la violazione del principio di segretezza tra partecipanti possa avere rappresentato un elemento potenzialmente idoneo a modificare le dinamiche precedenti alla presentazione dei progetti, prefigurando astrattamente eventuali intese tra concorrenti che avrebbero poi influenzato l'aggiudicazione dei servizi oggetto della procedura;
- 4) quali sono i soggetti che, attraverso l'avvalimento, hanno prestato i loro requisiti al C.A.T., posto che il soggetto vincitore non possedeva i requisiti per partecipare alla procedura;
- 5) se il Comune di Torino non consideri l'ampliamento della platea dei soggetti partecipanti con la procedura in corso come un elemento di mancanza di trasparenza della procedura stessa, considerato che il soggetto aggiudicatario (associazione) è esattamente riconducibile ai soggetti aggiunti in un secondo momento;
- 6) se il Comune di Torino non ipotizzi che, qualora anche l'avviso ad acquisire manifestazioni di interesse (pubblicato e mai modificato) fosse stato indirizzato alla platea più ampia sin da subito (e non, come invece è accaduto, introducendo l'ampliamento in un secondo momento) altri soggetti, segnatamente altre associazioni (ovvero persone giuridiche della medesima qualità del soggetto risultato vincitore) avrebbero potuto astrattamente e liberamente decidere di partecipare (e invece non l'hanno fatto perché l'invito a manifestare interesse era riservato agli operatori economici) e se questo rappresenti un grave vulnus;
- 7) se sia intenzione della Sindaca e della Giunta di proseguire con la procedura sopra descritta oppure se, viceversa, non sia opportuno valutare l'interruzione della medesima.

F.to Enzo Lavolta